



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 12/12/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2007, n. 1853

Programma degli interventi e Piano finanziario relativi al Servizio Idrico Integrato (art. 11, comma 3, Legge n. 36/94) – Piano d'Ambito – Progetto preliminare Impianto di dissalazione del Chiaro. Attivazione procedura di decisione da parte della Conferenza Unificata – ex art. 14 quater, comma 3, lettera c9 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Assente l'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato, confermata dal Titolare della P.O. Comunicazione Istituzionale del Settore LL.PP. e dal Dirigente responsabile del Settore LL.PP., anche nella sua qualità di Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Acqua, riferisce quanto segue l'assessore Losappio:

Con Ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3184 in data 22.03.2002, sono stati conferiti al Presidente della Regione Puglia i poteri di Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio economico ambientale. All'art. 7 dell'Ordinanza veniva conferito al Commissario Delegato l'incarico di avviare tutte le iniziative per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in Puglia.

Con Ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3188 in data 22.03.2002 - Delegato per il Coordinamento della protezione civile -, sono state dettate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella Regione Puglia, conferendo al Presidente della Regione Puglia, l'incarico e i poteri di Commissario Delegato; attribuendo allo stesso il compito di predisporre un programma degli interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica e di attivare le procedure necessarie ad assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi.

Con il Piano d'Ambito di cui all'art. 11 della L. 36/94, adottato dal Commissario Delegato-Presidente della Regione Puglia, in virtù dei poteri in deroga conferiti con la suindicata Ordinanza n° 3184/2002, sono state evidenziate le carenze delle infrastrutture idriche della Regione Puglia e sono state individuate le linee di intervento volte a conseguire il soddisfacimento dei fabbisogni idrici, mediante la realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento e la pianificazione degli schemi idrici.

Per la predisposizione del Piano d'Ambito è stata necessaria una fase di ricognizione delle opere esistenti, al fine di fornire il quadro dell'offerta del servizio, delle eventuali ragioni di rischio e di precarietà della capacità produttiva e dei livelli di servizio che le strutture esistenti sono in grado di assicurare. Il Piano d'Ambito ha esaminato le fonti di approvvigionamento attuali, nonché individuato quelle che si renderanno disponibili nell'arco temporale del Piano, in corrispondenza di orizzonti temporali significativi, rappresentati dall'inserimento e/o dismissione di alcune fonti, e la ripartizione dei volumi prodotti per la Puglia.

Tra gli interventi individuati con il citato Piano d'Ambito per assicurare la disponibilità di risorsa idrica mediante fonti di approvvigionamento alternative ai sistemi di adduzione tradizionali, figura la realizzazione di quattro dissalatori, tra cui quello delle acque salmastre delle sorgenti costiere del Chidro, ubicate nel Comune di Manduria. Infatti, il Piano d'Ambito, in considerazione delle criticità del sistema, ha previsto il ricorso anche a fonti non convenzionali e alternative, rappresentate da acque marine dissalate.

Con Decreto n° 295 in data 30.09.2002 il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha adottato, inoltre, lo schema di Convenzione ed ha individuato il soggetto gestore del SII, nell'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Con l'Accordo di Programma Quadro risorse idriche, sottoscritto l'11.03.2003, in coerenza con gli obiettivi prioritari delineati nei loro termini generali dall'Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Puglia, sottoscritta il 15.02.2000, sono stati individuati, per contribuire al superamento dell'emergenza idrica che coinvolge il territorio regionale, una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili, che nel settore dell'approvvigionamento primario ricomprende l'intervento in oggetto, nonché la relativa fonte di copertura finanziaria nell'ambito dei fondi POR Puglia 2000-2006 - Misura 1.1.

Con Decreto n° 24 in data 10.03.2005 il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale ha demandato al Dirigente del Settore regionale LL.PP., in qualità di Responsabile dell'Attuazione del suddetto Accordo di Programma Quadro Acqua, tutte le attività inerenti all'attuazione del medesimo, trasferendo le stesse al regime ordinario della Regione Puglia.

Il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, in attuazione del menzionato Accordo di Programma Quadro, ha provveduto alla redazione della progettazione preliminare dell'intervento in questione, che prevede, essenzialmente, la realizzazione dell'impianto di dissalazione di tipo meccanico, ad osmosi inversa, in grado di fornire una capacità di 2.250 m³/h di acqua potabile allo schema acquedottistico della penisola Salentina, per un importo pari a Meuro 38,9, delle condotte di collegamento al sistema idrico, per un importo pari a Meuro 7,5, e degli impianti di sollevamento e di trasformazione della media tensione, per un importo pari a Meuro 1,5.

L'attivazione dell'impianto di dissalazione del Chidro a partire dal 2006, oltre che liberare risorse idriche nello schema acquedottistico del Pertusillo, avrebbe permesso di avviare la dismissione dei pozzi nel Salento, riducendo i prelievi dalla falda, prevalentemente, nell'area salentina - dismettendo le opere di captazione drenanti acque con caratteristiche chimiche non conformi ai limiti di legge -, nonché di utilizzare acque sotterranee naturalmente emergenti, il cui utilizzo non compromette l'equilibrio idrogeologico dell'acquifero, per la quota corrispondente alla quantità di acqua dissalata, immessa nel serbatoio di San Paolo - nodo cruciale dell'alimentazione ditale area -, tramite i rami ionico ed adriatico del Sifone Leccese.

Per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni e assensi necessari per l'esecuzione dell'opera è stata indetta presso l'Assessorato regionale alle OO.PP. - Settore LL.PP., su richiesta del soggetto proponente Gestore del S.I.I. - AQP S.p.A., apposita Conferenza di servizi preliminare, svoltasi il 06.10.2005, che sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti è stata dichiarata sospesa, e la cui prosecuzione dei lavori è stata rinviata a data da destinarsi, previa acquisizione del prescritto parere dell'Assessorato regionale all'Ambiente, non presente alla Conferenza di servizi.

Già dalla suddetta seduta del 6/10/2005 della Conferenza di servizi - indetta dal dirigente del Settore regionale LL.PP. in forza di quanto disposto dalla Legge regionale n° 13/2001, art. 14, comma 1° e 2°, nonché in conformità alle disposizioni impartite dalla Legge n° 241/90, come in ultimo integrata e

modificata dalla Legge n° 15/2005 -è stato possibile registrare il parere nettamente contrario del Comune di Manduria (Ta), sul quale si è dichiarato concorde il Comune di Avetrana (Ta), nonché il parere contrario della AUSL Ta/1 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, e dell'Autorità di Gestione delle Riserve Naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, istituita con Legge regionale n° 24 del 23/12/2002, che comprende, tra le altre, le aree naturali "Foce del Chidro".

Così come desumibile dalla documentazione allegata al Verbale della suddetta Conferenza di servizi, il Comune di Manduria ha eccepito sulla localizzazione dell'impianto ricadente, secondo il P.R.G. in area agricola , nonché in area soggetta ad "usi civici" come definiti dalle tavole degli Ambiti Territoriali Distinti del Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT); l'intervento ricadrebbe anche se parzialmente nell'ambito della Riserva naturale regionale orientata del litorale Tarantino orientale istituita con legge regionale n° 24/02, che ai sensi dell'art. 4, comma 2°, fa divieto di realizzare nuove opere all'esterno dei centri edificati e/o mutare la destinazione dei terreni.

Il Sindaco del Comune di Manduria, nella sua contestuale veste di rappresentante della Autorità di Gestione Provvisoria delle Riserve naturali regionali orientate del litorale Tarantino orientale, ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'intervento adducendo a sostegno del suo parere le motivazioni sinteticamente di seguito riportate:

- alterazione e modificazione delle condizioni di vita degli animali;
- divieto di effettuare opere di movimento terra;
- modificazione degli equilibri ecologici e idraulici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva delle Riserve naturali;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade esistenti; costruzione di nuove opere.

A seguito di successivi incontri politico-istituzionali, finalizzati all'individuazione di soluzioni utili a non compromettere la realizzazione dell'intervento, ritenuto di rilevanza strategica, e relativi alla più generale valutazione della rilevanza sociale dell'intervento, e agli approfondimenti di carattere pianificatorio, inerenti la realizzazione del dissalatore del Chiaro - sulla cui localizzazione si era registrato il contrario parere dei Comuni di Manduria e di Avetrana, e della Riserva del Litorale Tarantino Orientale -, la Conferenza di Servizi preliminare è stata riconvocata per il giorno 31.07.2007.

Nel corso della seconda seduta si è registrata la conferma del parere contrario del Comune di Manduria e della Riserva Naturale del litorale Tarantino, nonché si è preso atto della mancata formalizzazione del parere del Comitato regionale VIA, chiamato ad esprimersi sul progetto preliminare in esame, sulla scorta anche dello Studio di Impatto ambientale e Valutazione di Incidenza predisposto dall'AQP S. p.A.

La Conferenza, sulla base delle risultanze cui si è pervenuti, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti, ha ritenuto le stesse, atteso il carattere preliminare della stessa, non preclusive all'avvio del successivo livello progettuale definitivo dell'intervento, previo recepimento delle indicazioni e assolvimento delle condizioni formulate; fatta salva l'espressione sul progetto del parere dell'Autorità ambientale regionale, ai sensi della Legge regionale n° 11/2001, così come modificata dalla Legge regionale n° 17/2007, il cui procedimento risulta tuttora aperto.

La seduta, che ha registrato l'assenza del Comune di Avetrana, ha preso atto dei pareri favorevoli, condizionati, espressi dall'Autorità di Bacino della Puglia e dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale), che convergono sulla fattibilità dell'intervento, pur nel rispetto di forti vincoli e

operazioni di mitigazione dell'impatto, da ricercare a supporto di scelte e posizioni meritevoli di approfondimento, nonché del parere favorevole dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Puglia, in considerazione del fatto che l'intervento è compreso nella programmazione di cui al Piano d'Ambito, ed autorizzata nel programma operativo triennale 2003-2005.

Con nota prot. n°1056/sp in data 3.10.2007 l'Assessore regionale all'Ecologia, nel comunicare che il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza sul dissalatore è tuttora in corso, in relazione al motivato dissenso espresso da parte del Comune di Manduria, in qualità di Ente di gestione del Parco "Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale", ha fornito precisazioni in ordine all'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, rispettivamente, all'Ente Parco e all'Assessorato all'Ecologia, indicando, procedure percorribili per addivenire ad un possibile superamento del dissenso espresso dal predetto Comune di Manduria, quale Autorità di gestione provvisoria del Parco.

Le ipotesi rappresentate, sulla base del dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, sono sia quella di rimettere gli atti alla Conferenza Unificata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 3°, lettera c), della Legge 241/90, e s. m. e i. - che in caso di dissenso, appunto, tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, può essere chiamata ad effettuare ponderata diretta individuazione dell'interesse prevalente e ad assumere la conseguente decisione; ovvero, procedere nel senso di persistere al fine di raggiungere il convincimento dell'ente locale, in considerazione della possibilità che, nell'ambito della redazione degli strumenti di attuazione, ed in particolare del "piano territoriale dell'area naturale protetta" - previsti dalla Legge regionale istitutiva, n° 24 del 23/12/2002, il Comune di Manduria, ente di gestione, consenta di superare le rigidità dei divieti oggi vigenti, attraverso una attenta disciplina delle destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta, della tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti, della definizione di metodologie per la valutazione, ex ante, degli interventi di trasformazione, superando così i divieti previsti dall'art. 4, comma 2° - norme di tutela del territorio -, contenuti nella predetta legge regionale.

Il forte e rimarcato dissenso registrato, benché espresso in sede di una Conferenza di servizi preliminare, e la convinzione che neanche il Comitato regionale VIA - del quale all'uopo vengono chiamati a farne parte anche rappresentanti dello stesso ente di gestione delle riserve -, sarà in grado di poter esprimere in tempi certi un parere convergente al superiore interesse che la Regione intende perseguire con la realizzazione dell'intervento "de quo", fanno propendere per una soluzione di remissione degli atti alla decisione del Governo nazionale.

La situazione di stallo procedimentale, il lasso di tempo intercorso dalla redazione del progetto e la conseguente incidente mancata realizzazione dell'intervento, che ben demarca in negativo ogni sforzo rivolto al superamento endogeno della nota crisi di approvvigionamento idrico, con ciò non sottovalutando anche la perdita delle considerevoli relative risorse comunitarie destinate alla Puglia, impongono l'adozione sollecitata del trasferimento del procedimento in sede di Conferenza Unificata, che dovrà essere interessata al rilascio di ogni utile e definitiva decisione in merito.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28 del 16.11.2001, e s. m. e i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97,

LA GIUNTA

- Udata la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, confermata dal Titolare della P.O. Comunicazione Istituzionale del Settore LL.PP. e dal Dirigente responsabile del Settore LL.PP., che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare proprie le risultanze in narrativa al presente provvedimento riportate;
- di sospendere l'eventuale prosecuzione dell'esame a livello regionale riguardante il progetto relativo alla realizzazione del dissalatore del Chidro, con riferimento all'ulteriore livello progettuale definitivo; dare mandato al Presidente della Giunta regionale di adire alla competenza della Conferenza Unificata cui, per le ragioni e le preminenti esigenze determinatesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, quater, comma 30, lettera c), della Legge n° 241/90, e s. m. e i., viene rimessa ogni decisione sul procedimento riguardante la realizzazione dell'impianto di dissalazione del Chidro, ricadente nel territorio dei Comuni di Manduria e Avetrana (Ta), proposto dall'AQP S.p.A.- soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato - secondo quanto previsto dal vigente Piano d'Ambito della regione Puglia -, e che registra il netto dissenso alla sua localizzazione da parte degli enti locali direttamente interessati; di incaricare l'Assessore regionale alle OO.PP., in rappresentanza della Regione Puglia -Amministrazione precedente - delle attività di coordinamento delle procedura finalizzate alla sottoposizione degli atti necessari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per il coordinamento amministrativo; di notificare il presente provvedimento, a cura del Settore regionale LL.PP., all'AQP S.p.A, soggetto gestore del S.I.I., attuatore dell'intervento, al Settore regionale Ecologia, e agli enti locali coinvolti nel procedimento. - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola